

Legge Regionale 23/11/1978, n. 51

“Interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 15/01/1979]

Art. 1

La Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a disporre interventi, a sue spese, di carattere urgente ed inderogabile allo scopo di salvaguardare la funzionalità e l'agibilità, comunque compromesse, delle opere pubbliche di cui al successivo articolo 2, nei casi in cui non trovi applicazione il decreto legislativo 12.4.1948 n. 1010.

Art. 2

Gli interventi di cui al precedente articolo riguardano le seguenti opere:

- strade comunali e relativi manufatti;
- acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere igieniche;
- ambulatori ed asili nido;
- case comunali ed altri edifici od impianti di proprietà comunale destinati a pubblici servizi;
- opere ed impianti pubblici di interesse intercomunale.